

**TESTO DELLE DICHIARAZIONI DEL DOTTOR NESTORE PEDONE
E DEL DOTTOR DOMENICO SIGNORINO, SOSTITUTI PROCURATORI
DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO**

**RESE ALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA
NELLA SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1974**

(Dal resoconto della seduta)

PRESIDENTE. I due sostituti Procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, dottori Pedone e Signorino, ovviamente non presentano una risposta loro personale perchè la risposta ai quesiti presentatoci questa mattina dal Procuratore della Repubblica dottor Giovanni Pizzillo, è anche una espressione, io credo, della loro collaborazione e del loro pensiero. Pertanto mi pare che noi possiamo cominciare i nostri lavori pregando i Commissari che lo desiderino di rivolgere senz'altro ai magistrati presenti le loro domande.

TERRANOVA. Per avviare il discorso comincerei col dottor Pedone soltanto per la parte che riguarda i grossi processi di mafia. Il dottor Pedone è stato Pubblico ministero di udienza nel processo dei « 114 », che si è concluso poco tempo fa con una sentenza che praticamente è stata ampiamente assolutoria perchè sono cadute tutte le accuse, specialmente quelle riguardanti l'appartenenza degli imputati alla mafia.

E allora pregherei il dottor Pedone, che seguì tutto il dibattimento, di spiegarci come si è arrivati a questa decisione che destò una certa sorpresa in tutti gli ambienti, specialmente dopo l'accusa, mi pare, molto violentemente sostenuta dallo stesso Pubblico ministero.

PEDONE. L'accusa fu particolarmente tenace, senza lasciare spazio a nessuno, perchè il novanta per cento di elementi indiziari a carico delle persone indubbiamente mafiose, ma che potevano essere collegate con altre associazioni per delinquere, erano in certo modo agganziati soltanto alle intercettazioni telefoniche. Io, a un certo punto, sia pure per sostenere quel grande

sacrificio che tutti avevamo fatto, una fatica immane, ho puntato sui risultati delle intercettazioni telefoniche. Ma di queste non se ne è potuto tener conto se non incorrendo in un reato specifico (legge 8 aprile 1974, n. 98). Mi sono visto così venir meno otto volumi e mezzo di intercettazioni, laddove si parlava in maniera chiara e inequivoca; però si obiettava dalla difesa che la fonte fosse quella di questo o di quell'imputato, cioè c'era da controllare, in base agli esperimenti scientifici più recenti, il tono della voce, la ampiezza, tutti quei dati tecnici che possano individuare l'appartenenza della voce all'imputato. Tutto questo è venuto meno nel dibattimento. La legge sopravvenuta sulla nullità delle intercettazioni telefoniche, con effetto retroattivo, è giusta in sè, ma di essa si sono avvalsi accidentalmente, per un fatto occasionale, i giudicandi. Io dico la verità, in ordine alla sentenza non mi sento di azzardare alcun giudizio, anzi me ne astengo a questo proposito. L'onorevole Commissario ricorderà la tenacia che abbiamo sempre messo nelle nostre indagini e particolarmente nel dibattimento, per ragioni di prestigio, onde impedire che si potesse trascendere. Ed infatti, anche in questo processo, vi sono riuscito attraverso quella battaglia continua che ho dovuto fare. Ma altro è il discorso di una diatriba, di una polemica che lascia ognuno nelle proprie posizioni e serve magari a dar tono, altro è arrivare a elementi di certezza per poter affermare la responsabilità penale. Io, in cuor mio, in effetti, ho utilizzato quello che conoscevo attraverso le intercettazioni telefoniche, utilizzando talune ammissioni. Per esempio: « Sì, è vero che ho telefonato », (la giustificazione) « ma per salutare mio cugino, mio cognato, non per dire quello che dicono i verbalizzanti ». Di guisa che è ve-

nuta meno la possibilità di controllo della giustificazione.

Quindi sui giudicandi non mi sento proprio di dare un giudizio. Certe decisioni di assoluzione mi hanno lasciato, non dico perplesso, ma in certo modo esitante. Ho preparato un'impugnazione, ho steso già i motivi che presenterò fra qualche giorno, perchè ho avuto la notifica della sentenza. Io avevo chiesto in tutto 54 condanne (gli imputati da 114 si erano già ridotti a 76 con la sentenza del Giudice istruttore). Nel giudizio uno è stato escluso per la nota questione di incostituzionalità di una certa norma processuale. Praticamente 75 sono stati giudicati tra assolti e condannati.

Per il resto cosa si può dire? Certo, se le intercettazioni non fossero venute meno probabilmente le mie richieste di condanna sarebbero state 76.

TERRANOVA. La Commissione desiderava un indirizzo orientativo sull'esito del processo, cercava di rendersi conto di come si fosse arrivati a questa decisione. E poi, ha altri elementi di prova, oltre alle intercettazioni telefoniche? Quali hanno potuto essere utilizzati per la condanna di una certa percentuale di imputati? Perchè mi pare che furono condannate circa quaranta persone.

PEDONE. Ne furono condannate 33.

TERRANOVA. Furono condannate per associazione per delinquere?

PEDONE. Sì! Per associazione per delinquere, esclusa la scorreria in armi, sotto il profilo della semplice detenzione di armi, che non erano state portate in pubblico in maniera intimidatoria, ma erano state trovate in casa o addosso agli imputati.

TERRANOVA. Ecco, desidereremmo avere, su questo criterio adottato, una valutazione perchè un conto è la banda armata e un conto è la scorreria in armi, perchè è per la banda armata che si richiede il requisito dell'arma portata in pubblico, per la scorreria in armi invece questo requisito non è necessario.

PEDONE. Occorre il passaggio ripetuto in armi e deve essere uno strumento di cui si avvale l'associazione per i suoi fini generici.

Sul giudizio, per quanto riguarda la sentenza, credo che l'illustre Commissione possa averne una copia per rendersi conto personalmente dei criteri adottati.

A me pare che l'elemento principale che ha indotto il Tribunale ad affermare nei confronti di taluni la responsabilità penale sia stato quello della valutazione della personalità mafiosa dell'imputato, delle relazioni parentali e di amicizia e delle dichiarazioni di taluni imputati i quali avevano ammesso, per esempio, un fatto di contrabbando assieme a Tizio o Caio. In altri termini non vi erano elementi di certezza e di prova eclatante, ma solo elementi indiziari, tali che a giudizio, probabilmente di un altro Tribunale di un'altra zona, avrebbero potuto portare a risultati più sorprendenti nel senso assolutorio. Credo che sia pesata molto la conoscenza del fenomeno e la valutazione proprio di quella che è la personalità a delinquere, ricostruita attraverso il fatto della appartenenza ad associazione mafiosa di condannati o assolti nel processo di Catanzaro, che erano incorsi in un'altra vicenda, di cui si doveva tenere conto, in un primo tempo, per un'indagine particolare dei singoli reati di competenza dei vari tribunali e non se ne è potuto tenere conto per un ostacolo processuale, dovuto all'articolo 466; nessuna sentenza era passata in giudicato per cui si potesse agganciare in maniera certa o no. Era arduo potere stabilire collegamenti; infatti il problema fondamentale era quello di potere dire: « tu eri associato con questo o con quest'altro non solo perchè eri parente, non solo perchè eri stato compare di matrimonio, 15, 20 anni fa, ma perchè tu hai telefonato, ti sei incontrato con questa persona una volta a pranzo, un'altra volta in macchina, eccetera ».

A titolo di esempio: Vermengo Pietro è stato arrestato di recente per un fatto di sequestro; nei confronti di costui cosa risultava? L'amicizia con Gerlando Alberti, l'aver frequentato a Napoli, la zona del contrabbando di tabacco; era stato assieme in macchina al Foro italico con un certo Giaconia,

quello della sparatoria alla pescheria « Impero » ai tempi delle macchine che scorrazzavano e sventagliavano mitra per tutti, anche per i poveri passanti.

Io ho ritenuto di sostenere l'accusa, ho chiesto 7 anni di pena, il Tribunale l'ha assolto, però effettivamente, la Corte di Appello mi darà ragione? Dirà: ipoteticamente ha intuito giusto, ma, gli elementi di certezza? Non voglio fare la difesa del Tribunale, assolutamente, ma, dico, la valutazione del giudizio nel momento in cui ci si deve esprimere in termini di assoluta certezza, a me, come giudicante, mi avrebbe lasciato pensare.

PRESIDENTE. Dottor Pedone, a parte le intercettazioni telefoniche, c'erano state altre indagini di polizia giudiziaria?

PEDONE. Sì, una infinità.

PRESIDENTE. L'atteggiamento dei giudicanti rispetto alle indagini di polizia giudiziaria quale è stato, cioè, ne hanno tenuto conto?

PEDONE. Li hanno valorizzati al massimo, anzi dalla sentenza questo traspare in maniera chiara, malgrado taluni fatti, diciamo sorprendenti nel senso che taluno dei non verbalizzanti, ma che poi è diventato verbalizzante, ha fatto una serie di progressive dichiarazioni, talchè è stato necessario un confronto. Mi sono trovato in questa incresciosa situazione. Se si fosse trattato di un teste che dice oggi « ho visto Tizio », domani dice « in quella stessa circostanza ne ho visti 2 » e poi diventano 10, 15, 20 non ci sarebbe stato Pubblico ministero a non chiederne l'incriminazione; però in materia di mafia i problemi non sono così semplici, si può avere possibilità di conoscenze progressive; non dico atteggiamenti progressivi, il che sarebbe tutta altra cosa da valutare. Poichè c'erano tante altre indagini altrove, ho ritenuto opportuno essere cauto, utilizzare anche quella fonte che poi non era assolutamente coerente e cristallina, e dire « sì, magari si è voluto stravedere comunque nello zelo », questo per dire co-

me quel verbalizzante fosse stato incostante. I giudici a loro volta si sono trovati nella stessa situazione, anche se non espressamente ammettono questo principio che qualche teste non verbalizzante, che ad un certo punto ha rivelato confidenze per motivi di contrasto personale col confidente, poi in tutte le sue varie deposizioni, finanche al confronto, ha sempre aumentato l'entità delle dichiarazioni. Ora non compete a me valutare questo fatto, perchè ci sono altri giudici chiamati, mi sembra il Tribunale di Firenze ...

PRESIDENTE. Lei allude evidentemente al confronto Mangano-Coppola?

PEDONE. Sì! Ma la mia posizione è stata particolarmente difficile perchè ho avuto da contrastare sul piano logico una muta di difensori di tutta Italia, di cui molti valentissimi, eccezionali. La mafia, come la Provvidenza, ha vie infinite. Quindi, sul piano polemico ho potuto ribattere, ma sul piano polemico è una cosa, sul piano delle certezze è diverso. Tutto ciò mi ha lasciato veramente turbato, senza ripensamenti, si capisce.

NICOSIA. Ci sono state pressioni esterne sull'esito di questo processo?

PEDONE. L'atteggiamento è stato quello di cercare di rendere giustizia principalmente e serenamente e poi di non commettere ingiustizie. Non ci sono state pressioni di alcun genere, sono stato lasciato libero di valutare le prove e determinarmi nella maniera più idonea secondo la conoscenza del problema più immediato. Quindi, nessuna pressione esterna, nel senso che agli anonimi non davo di giorno importanza anche se di notte mi potevano agitare i sonni, ma questo mi ha reso più violento al dibattito, secondo alcuni, secondo altri più tenace.

NICOSIA. Questo processo è venuto fuori dalla denuncia presentata dai Carabinieri, se non mi sbaglio assieme alla Questura, nel novembre del 1970.

PEDONE. Un mese dopo l'omicidio Scaglione, esattamente l'8 giugno 1971.

NICOSIA. Ma un primo rapporto è stato consegnato alla Procura di Palermo, al dottor Scaglione?

PEDONE. Ignoro questo particolare.

NICOSIA. Riguardava il caso Rimi, c'era stato un primo rapporto nel novembre del 1970: volevo sapere se c'era un collegamento.

PEDONE. Su questo non posso rispondere, perchè si tratterà di un altro procedimento.

NICOSIA. Ricordavo male la data. La questione è poi sfociata nella questione Rimi.

TERRANOVA. Nel dicembre del 1970 l'ho avuto io tra le mani, questo caso. Incontrai io direttamente il colonnello Dalla Chiesa prima di consegnare il rapporto alla Procura. Il rapporto era fatto molto bene, ma i pilastri erano friabilissimi. Esso riguardava la faccenda di Serafina Battaglia, che è del febbraio-marzo del 1971 e se ne occupò Celeste, mi sembra. Comunque è una cosa assolutamente indipendente.

NICOSIA. Avevo rivolto la domanda sulle pressioni esterne, dato che nei grossi processi se ne è sempre parlato. Mi ha comunque soddisfatto.

NICCOLAI GIUSEPPE. Mi sa dire come mai i processi per peculato, per abuso in atti di ufficio, di politici, hanno sempre un esito negativo? È una costante che ho rilevato da un lungo elenco. Tutti assolti con le formule più ampie.

PEDONE. Su questo non posso rispondere. Io ho trattato non nella fase istruttoria, ma soltanto al dibattimento, quelle circa cinquecentomila pagine e poi quel migliaio di documenti del processo dei

« 114 ». Per il resto non so. Lei avrà dati statistici inoppugnabili, ma io non posso dire niente.

SIGNORINO. Io, assieme ad altri colleghi, abbiamo preparato una specie di relazione relativamente soprattutto ai rapporti tra mafia e pubblici poteri, ed ai mezzi per combattere la mafia. Dovevamo terminarla e presentarla oggi, ma non ce l'abbiamo fatta. Comunque una prima risposta è contenuta nella relazione e riguarda la cattiva formulazione delle norme base dei reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione e, soprattutto, del reato di interesse privato in atti d'ufficio. È una formulazione veramente assurda: non si può pervenire all'accertamento del reato, una volta riscontrata la legittimità formale dell'iter amministrativo, e, quindi, della copertura, tranne che elementi esterni non riescano a far cogliere il concreto interesse del funzionario che è un fatto esterno rispetto all'atto amministrativo. L'interesse privato, quindi, è pressochè inaccertabile, dal punto di vista giuridico-penale. Una delle proposte della relazione è di modificare buona parte del nostro codice penale relativamente ai reati in esame. È chiaro che la proposta non è fatta a livello di formulazione concreta di articoli di legge, chè questo spetta agli organi legislativi o agli organi da questi ultimi delegati. La relazione contiene circa una ventina di pagine relative ai rapporti mafia-pubblici poteri in cui gli onorevoli componenti la Commissione potrebbero trovare una risposta abbastanza esauriente. Alla stesura della relazione abbiamo partecipato, il dottor Rizzo, il dottor Messineo, il dottor Fratantonio, il dottor Gebbia, il dottor Chinnici, il dottor Neri, il dottor Sciacchitano, il dottor Puglisi ed io.

PRESIDENTE. Confidiamo che lei farà avere alla Commissione questo rapporto, del quale la ringraziamo.

SIGNORINO. Il rapporto è stato compilato giustappunto per questa Commissione.

TERRANOVA. Sul processo Vitale è in grado di darci qualche chiarimento?

SIGNORINO. Il punto focale del processo cui lei si riferisce è questo: Vitale Leonardo si presenta agli organi della Polizia e rilascia una serie di dichiarazioni relativamente ad una serie di delitti che vanno dal 1960 al 1973: credo cinque omicidi, cinque tentati omicidi, vari delitti di marca prettamente mafiosa con estorsioni, imposizioni di guardiane, violenze private, minacce, eccetera. Per la maggior parte dei reati denunciati il Vitale confessava la propria responsabilità chiamando in correità vari personaggi noti nel mondo mafioso, tra cui lo zio « Titta » Vitale, in quel periodo al soggiorno obbligato, ed altri mafiosi, la maggior parte soggiornanti obbligati. Le dichiarazioni vengono confermate dinanzi al sostituto procuratore della Repubblica; i Carabinieri e la Squadra mobile, sulla base di queste dichiarazioni e dei primi accertamenti, traggono in arresto una serie di persone, globalmente credo 50-55, per flagranza di reato di associazione per delinquere. La Procura della Repubblica per alcuni soggetti (credo nove, comunque elencati nella mia requisitoria), dispone la scarcerazione per non aver commesso il fatto.

Preciso che per tali indizi esistevano solo propalazioni: in buona sostanza le dichiarazioni del Vitale le abbiamo classificate come confessioni, chiamate di correo; e, nel caso, di mero racconto da parte di terze persone. Quando la base dell'accusa era una propalazione e non si accertava alcun elemento di riscontro immediato, la conseguenza logica è stata la scarcerazione per mancanza di indizi. Dopo la rituale istruzione e la trasmissione degli atti all'ufficio del Pubblico ministero per la richiesta definitiva, ho avuto la riprova che quanto il Vitale aveva confessato era processualmente vero, in quanto riscontrato. Non ho trovato riscontro nel caso in cui il delitto non era mai stato denunciato, ad esempio, per alcune estorsioni per le quali la persona offesa non aveva sporto denuncia, e che ovviamente continuava a disconoscere in sede istruttoria. Ma per gli omicidi, fatti di difficile occultazione, ci sono i riscon-

tri della generica e della specifica dell'epoca del commesso delitto. È sopravvenuto un fatto antipatico in istruttoria: Leonardo Vitale è stato dichiarato dai periti seminfermo di mente, pur se la conclusione della perizia, relativamente al punto della credibilità delle dichiarazioni è stata per la piena attendibilità, in quanto la schizofrenia del Vitale non ha alterato i suoi processi mnemonici.

Tanto perfetto che, per esempio, per una serie di omicidi, tipo Bologna, tipo Mannino, i riscontri della generica e i riscontri della specifica, sia all'epoca del commesso reato che ora, passo passo concordano: quindi il Vitale deve avervi partecipato. L'omicidio Bologna risale al 1969, epoca piuttosto recente, ma gli stessi riscontri oggettivi si hanno anche per fatti avvenuti nel 1960, che il Vitale confessa nel 1973: e questo sarà la mia carta vincente al dibattimento. In altre parole, sostengo che un soggetto non può ricordare con la dovizia di particolari del Vitale un fatto delittuoso, sia pure eclatante, quale l'omicidio, a meno di avervi partecipato, ricevendo un trauma psico-emotivo, tale da rendere il fatto vivido nella memoria. E non un fatto criminoso solo ma una miriade.

È interessante leggere le dichiarazioni di Vitale, che io riporto. Omicidio Bologna: « mi sono appostato dietro il muretto, ho messo dell'erba appena raccolta sulle spine, ho sparato un colpo, l'ho preso al pomo d'Adamo », eccetera. Riscontro oggettivo: nella fotografia del 1969 si vede che c'è dell'erba fresca, raccolta, messa sulle spine; è stato sparato un solo colpo, che l'ha preso al pomo d'Adamo. Omicidio Mannino: « quello camminava con un panierino »; e infatti il morto fu trovato con accanto un panierino.

MAZZOLA. Per quale ragione racconta tutto questo?

SIGNORINO. La ragione che ci dà è quella di una specie di catarsi, di espiazione; ha cioè avuto una crisi mistico-religiosa. Evidentemente questo aspetto fa parte della personalità di tipo schizoide: ogni volta che confessa, è la personalità mistica che si manifesta. Schizofrenia significa, appunto, duplice personalità. È immerso in

questa specie di catarsi liberatoria: vuole confessare perchè vuole espiare, e vuole che gli altri delinquenti espiino. La mia preoccupazione è che le condizioni del Vitale vanno peggiorando, di tal guisa che, se al dibattimento davanti a una giuria popolare si comporta da pazzo, allora in tutto mi sarà difficile l'accusa come è facilmente comprensibile.

LA TORRE. Io ho letto la requisitoria del dottor Signorino e la trovo molto interessante per alcuni temi che noi, come Commissione, ancora cerchiamo di chiarire. Essa offre spunti per chiedere alcuni chiarimenti su questi temi. A parte la responsabilità dei singoli imputati, in essa emergono proprio dei fatti in rapporto alla normale attività della giustizia di perseguire i reati. Emerge che esiste ancora a Palermo una organizzazione mafiosa di tipo tradizionale, cioè basata sulle cosche di quartiere, di borgata, con delimitazioni di territorio; mafia che svolge le attività tradizionali, tenendo conto — si capisce — dell'evoluzione dell'economia: trenta anni fa in quelle borgate l'attività preminente della mafia era in rapporto all'attività agricola, adesso è legata allo sviluppo urbanistico (e quindi, speculazione edilizia, estorsioni, omicidi, eccetera), per cui l'importanza di questa requisitoria, e quindi anche del teste di cui si parla, consiste proprio nel fatto che ci consente dal vivo di prendere atto di questa situazione, con i collegamenti che sono di tipo tradizionale. Leggendo la requisitoria, mi ha colpito particolarmente il fatto che il Riina Salvatore, da Corleone, viene chiamato a derimere una questione di competenza territoriale a proposito di un certo fondo, per decidere se in quel fondo l'attività mafiosa doveva essere espletata da una cosca o dall'altra; per cui appare evidente che esiste una collaborazione fra le varie cosche. Io vorrei chiedere al magistrato se da questa collaborazione, che va al di là del singolo episodio, egli ha ricavato lo stesso convincimento, diciamo generalizzabile, che ne ricavo io, quindi al di là di questo processo, come fatto permanente, che sussiste ancora oggi una mafia di tipo tradizionale.

SIGNORINO. In alternativa con un altro tipo di mafia?

LA TORRE. No; io dico invece che non è in alternativa, perchè, quando è chiamata in causa la cosca di Salvatore Riina che risulta poi, a più alto livello, nello stato maggiore mafioso persino dei sequestri di persona, viene fuori una collaborazione; e questa collaborazione viene fuori anche dal sequestro Cassina.

PRESIDENTE. Onorevole La Torre, la prego di formulare la sua domanda.

DE CAROLIS. Queste sono premesse.

LA TORRE. Io faccio questa premessa perchè questi sono fatti su cui noi dobbiamo fondare poi la relazione. Quindi, cerchiamo di acquisire certe conclusioni, dato che ancora ieri sera uno dei politici più autorevoli ha detto che non esiste più tutto questo.

Nella requisitoria si chiede il proscioglimento di un certo numero di persone per non appartenenza ad associazione per delinquere?

SIGNORINO. Sì; è un fatto legislativamente consequenziale. L'articolo 246 dispone che, quando si scarcerava per non aver commesso il fatto, bisogna chiedere al Giudice istruttore per l'archiviazione.

LA TORRE. A me non interessa l'aspetto procedurale. Qui io cerco di ricavare delle considerazioni generali.

Nella confessione di questo Vitale si chiamano in causa numerose persone che, a suo giudizio (anzi lui dice per l'esperienza che ne aveva), facevano parte della cosca. Alcune di queste persone hanno una posizione sociale esterna rilevante. Per esempio, Filippo Vitale è un medico facoltoso, una persona molto nota; altri sono molto influenti politicamente, quindi, hanno molta importanza per gli elettori nella zona. Orbene, alcune di queste persone sono state prosciolte in partenza e scarcerate.

PRESIDENTE. Onorevole La Torre, la pregherei di essere sintetico, se no non riusciamo ad andare avanti con il nostro lavoro.

LA TORRE. Io desidero chiedere al dottor Signorino, se, al di là del proscioglimento, perchè non ha elementi sul piano del codice penale per chiedere l'incriminazione delle suddette persone, egli ritiene — sulla base dello studio che ha fatto del processo — che le suddette persone in realtà possano veramente appartenere all'organizzazione mafiosa. Questa è la questione.

SIGNORINO. Il punto è questo: per alcuni di essi non vi era alcun riscontro, alle dichiarazioni fatte dal Vitale neanche a livello di Polizia giudiziaria, cioè a livello di indagini fatte di collegamenti, di ricerche di vita passata, eventualmente ricerche in campo economico, eccetera; per altri solo il semplice sospetto della appartenenza alla mafia, sospetto che proceduralmente non potrebbe realizzarsi nemmeno in quella insufficienza di prove che io ho richiesto. In sostanza le formule processuali che ho adoperato realizzano ipotesi di un certo tipo: cioè a dire, se io ho chiesto un proscioglimento con formula piena, ciò dimostra che non si ha nemmeno il sospetto che l'individuo possa avere sentore di mafia; se ho chiesto l'insufficienza di prove, allora si è rimasti al semplice livello di sospetto, senza nemmeno un indizio a carico. Quando lei leggerà, in una requisitoria, una formula di rinvio a giudizio, dall'esame delle carte processuali, vi è prova o indizio di appartenenza alla mafia.

È evidente che il discorso è di carattere processuale, perchè il convincimento dell'Ufficio si forma solo ed esclusivamente, per un imputato, dall'esame dell'incartamento processuale e quindi dalla cosiddetta verità processuale che può o meno coincidere con la verità reale.

Quando vi è la richiesta di proscioglimento per insufficienza di prove, la verità processuale ha evidenziato il solo e semplice sospetto che al più potrebbe legittimare una

azione di misura di prevenzione, ma non una sentenza di condanna.

PRESIDENTE. Dottor Signorino, mi pare che lei si sia occupato di quel Mandalari che costituiva una serie di società che sarebbero servite da apparato intermedio per il « riciclaggio » del denaro proveniente dai sequestri. Che cosa ci può dire su questo argomento, che non violi il segreto istruttorio?

SIGNORINO. Io ho detto in un precedente contatto con la Sottocommissione che aspettavo un rapporto dalla Guardia di finanza relativo alle indagini di carattere economico-finanziario disposte. Tale rapporto mi è pervenuto ed è anche interessante perchè fa trapelare, per alcuni sequestri di persona, il sospetto che si tenda a « pulire » il denaro proveniente dai sequestri. È una affermazione molto grave questa, ma ne sono convinto; ne sono convinto nella misura in cui vi sono una serie di società inquisite, su cui ho disposto ulteriori accertamenti, non solo sulle società stesse, ma sulle persone ad esse facenti capo, che investono 500-600 milioni depositandoli per intero. Queste stesse società acquistano immobili, non hanno un dipendente, non hanno un'attività concreta su cui basare eventuali redditi, hanno solo soldi investiti, che vengono da dove? Un esempio tipico: il Mandalari è titolare di una società, la « RISA », che gli organi di Polizia giudiziaria fanno risalire a Riina Salvatore; gli organi della Polizia cioè hanno il sospetto che la denominazione sociale « RISA » significasse Riina Salvatore. Gli amministratori della « RISA » poi non hanno mai spiegato cosa significasse. Dopo l'arresto del Mandalari, i soci hanno spiegato che « RISA » significa Rappresentanza Immobili Società, eccetera; orbene questa società ha un capitale interamente versato di 200 milioni, con azioni al cento per cento del Mandalari.

PRESIDENTE. Mandalari è socio unico?

SIGNORINO. No, all'80 per cento, il 20 per cento è della moglie, cioè... è socio unico.

DE CAROLIS. Volevo porre due domande. La prima relativa alla risposta alla lunga domanda dell'onorevole La Torre, cioè se per quella serie di personaggi per i quali, esaminata la situazione processuale, si poteva chiedere o il proscioglimento con formula piena o il proscioglimento con formula dubitativa, ci potrebbero essere elementi per l'inizio di un procedimento di sottoposizione a misure di prevenzione.

SIGNORINO. Per la formula piena direi di no, con la formula dubitativa, senza dubbio.

DE CAROLIS. Sono state prese iniziative?

SIGNORINO. Sì.

DE CAROLIS. Attendete quindi l'esito del giudizio per poter promuovere questa azione?

SIGNORINO. Aspettiamo la sentenza del Giudice istruttore. Può essere una sentenza di rinvio a giudizio. In questo caso il prolema non si pone. Comunque un'azione penso che sia stata intrapresa, o direttamente a livello degli organi di Polizia oppure a livello della Procura.

DE CAROLIS. L'altra domanda. Noi abbiamo sentito altri magistrati che suggerivano anche la modifica delle norme sull'applicazione delle misure preventive. Ha delle proposte da fare in merito?

SIGNORINO. Oltre che dei rapporti tra mafia e politica, la relazione che presenteremo parla di tutto il fenomeno mafioso in genere e, quindi, delle misure di prevenzione. Io sono uno dei sostenitori, anche se non trovo molti consensi, dell'ablazione del patrimonio del mafioso che non sa giustificare i suoi introiti. Il mafioso siciliano, quando viene toccato economicamente,

comincia effettivamente a risentirne, non c'è niente da fare. Il mafioso, colui cioè che è stato definito tale, deve giustificare la provenienza del suo patrimonio; non basta trincerarsi dietro a una vincita al totocalcio e alle corse dei cavalli.

PRESIDENTE. Io vorrei pregare il dottor Signorino di dirci, se può, qualcosa sugli ultimi sviluppi del processo De Mauro.

SIGNORINO. Sviluppi concreti nessuno. La domanda riguarda pure il quesito n. 4 relativo ad eventuali rapporti tra « trame nere » e questo sequestro, di cui si è parlato sulla stampa. Noi abbiamo disposto gli opportuni accertamenti, ma allo stato processuale non è emerso nessun riscontro oggettivo su questo problema.

PRESIDENTE. De Mauro ha appartenuto alla Repubblica sociale italiana?

SIGNORINO. Sì.

PRESIDENTE. Recentemente qualche giornale ha parlato anche di implicazione, di partecipazione delle forze eversive di estrema destra in ordine al delitto De Mauro.

SIGNORINO. Ma non è da ora che se ne parla, anche immediatamente dopo la scomparsa. Vi sono stati accertamenti su questo fatto da parte degli organi di Polizia, che hanno dato esito negativo. Nei rapporti dei Carabinieri si parla — se ne parla anche in quello della Questura — dei suoi precedenti collegamenti con la Repubblica di Salò. Notizie nuove non ce ne sono. Nuova era la dichiarazione di quel La Cara, il soggiornante obbligato che dice di essere stato in carcere con Giannettini. In un articolo del giornale *Vie Nuove*, il La Cara dice: « Sono stato in carcere con Giannettini ed egli mi ha confidato che De Mauro è stato sequestrato perchè aveva scoperto che il principe Valerio Borghese doveva reperire dei fondi in Sicilia ». La notizia era naturalmente di un certo rilievo. Senonchè il Giannettini non è mai stato in carcere con il La Cara, che fra l'al-

tro, il dottor Pedone conosce molto bene perchè ha la mania degli esposti.

Giannettini non è stato in carcere con lui. In secondo luogo gli accertamenti disposti dei viaggi in Sicilia del principe Borghese nel 1969 non hanno dato nessun riscontro.

Non abbiamo ancora sentito La Cara, però dobbiamo riconvocarlo tra giorni, dato che alla prima convocazione ha richiesto la scorta ed i soldi in anticipo; d'accordo per la scorta, ma i soldi in anticipo chi glieli dà? Abbiamo una struttura burocratica che non ce lo permette. Forse dovremo fare una scappata su al Nord.

LA TORRE. Per quanto riguarda il Mandalari c'era questa indagine che doveva fare la Finanza.

SIGNORINO. Ho già detto che mi era stato riferito un rapporto abbastanza pesante come valutazione globale su tutta l'inchiesta sull'« Anonima sequestri » in Sicilia. Ho disposto ulteriori indagini su una serie di fatti che non trovano giustificazione logica; investimenti di denari in società senza alcuna ragione significativa, pulitura di denaro di provenienza presumibilmente illecita.

LA TORRE. Le indagini su queste società che tipo di risultato hanno dato?

SIGNORINO. Avendo individuato società in cui veniva investito denaro senza giustificazione, ho disposto ulteriori indagini per verificare la provenienza del denaro, anche quello personale.

LA TORRE. Mi è sembrata generica la risposta.

SIGNORINO. Sulle persone interessate ci sono indagini in corso e si aspetta l'ulteriore esito delle indagini della Finanza.

NICOSIA. Un'ultima domanda che riguarda la requisitoria: cioè, il dottor Signorino può individuare il territorio delle operazioni? Mi interessa sapere il tipo di zona in cui si svolge l'attività mafiosa perchè ve-

do che è a limite tra via Lazio e via Salandra ...

PRESENTE. Richiamo l'attenzione dei Commissari sui limiti delle nostre indagini: noi non possiamo andare alla ricerca anche dei particolari più dettagliati.

NICOSIA. Siccome avremo un colloquio con il dottor Pizzillo, il quale aveva fatto una certa dichiarazione che mi sembra molto importante, è possibile sapere qualcosa a riguardo dal dottor Signorino in poche battute?

SIGNORINO. Basta leggere questa dichiarazione, così ci sbrigheremo prima. L'imputato, a proposito ci chiarisce: « Ammetto di essermi associato con altre persone per commettere delitti con riferimento a tutte le persone indicate nel mandato di cattura e che sono da me imputate per associazione per delinquere e faccio presente che mi ero associato per commettere delitti con Calò Giuseppe dal quale ricevevo ordini; mi servivo poi di Calò Antonio, Frascopalo Michelangelo. Di tale gruppo non faceva parte mio zio Vitale Giovanni Battista, il quale nella commissione di delitti tratteneva rapporti con Sarillo Salvatore, La Fiura Emanuele e con me... ». « In particolare, io, Vitale Giovanni Battista, il Grillo, il Ficarra facevamo parte del gruppo di mafia di Altarello; Calò, Scrima, La Fiura Emanuele, Spadaro facevano parte di Porta Nuova; Rotolo e Motisi facevano parte del gruppo di mafia di Pagliarelli; Spina, Ammannato, Anselmo e D'Alessandro facevano parte del gruppo di mafia della Noce; Riina appartiene alla mafia di Corleone; Di Miceli a quella di Corso Calatafimi. Io mi servivo del La Fiura per eseguire delitti... ».

NICOSIA. Ho visto che viene citato, almeno per quanto ho letto io, un certo Teresi. Questo Teresi è quello della zona Brancaccio, fa parte della grande famiglia dei contrabbandieri?

SIGNORINO. Questo Teresi è un costruttore.

PRESIDENTE. Al dottor Signorino ed al dottor Pedone vorrei rivolgere una domanda: secondo la vostra esperienza — vorrei rispondete tutti e due, se possibile — la collaborazione delle forze di Polizia tra loro — Carabinieri, Polizia, Guardia di finanza — è una realtà operante oppure sussiste fra loro qualche contrasto?

SIGNORINO. La Procura ha già risposto a tale quesito al Ministero, in cui si richiedevano delle proposte concrete in questo senso. Per me è un fatto assurdo che la Polizia giudiziaria venga divisa in Carabinieri, Polizia e Guardia di finanza; la Polizia giudiziaria deve essere unica alle dirette dipendenze dell'Autorità giudiziaria e lo sostengo da quando ho cominciato a studiare. Sul piano pratico, certo, vi sono contrasti, rivalità, soprattutto sui fatti eclatanti: esempio tipico è il sequestro del giornalista Mauro De Mauro; il rapporto dei Carabinieri dà una certa pista e la Polizia ne dà un'altra; piste che si svolgono in sottopiste, tutte facenti capo ad un filone.

È evidente che anche se una delle due piste è quella giusta, viene sminuita dalle indagini sviluppate dall'altro corpo di Polizia. Il concetto dovrebbe essere quello di una Polizia giudiziaria unica alle dirette dipendenze dell'Autorità giudiziaria, non distratta da altri compiti di polizia di ordine pubblico, eccetera.

PEDONE. Secondo la mia esperienza posso dire che tutte le volte che la collaborazione c'è stata, si è pervenuti a successi notevoli; purtroppo, talvolta, per una discrasia nell'interpretazione degli orientamenti, i risultati sono stati deludenti.

Per quanto riguarda la proposta di unificazione sono di pieno accordo: è necessario che vi sia una indagine che non venga dispersa, ma orientata in una fase più netta, precisa.

NICOSIA. Mi rammarico che la Commissione non mi abbia seguito nel mio tentativo di mettere meglio a fuoco l'area delle operazioni mafiose di cui si parlava prima. Per me era importante sapere qualche cosa di più sulla zona di San Lorenzo. Per me è estremamente importante sapere se c'è collegamento con Corleone, perchè può determinare, in una nuova fase, una seconda guerra mafiosa di cui non potremmo più seguire le tracce nel 1975-76, a lavori chiusi. Quindi sarebbe opportuno cominciare a delimitarla fin da ora. Il problema è, quindi, molto grosso. Se non lo impostiamo alla presenza dei magistrati, non lo faremo più.

PRESIDENTE. Onorevole Nicosia, esiste indubbiamente, visto che siamo alla conclusione della nostra pluriennale fatica, un'esigenza di concentrazione e di economia delle nostre indagini che, non dimentichiamolo, debbono essere finalizzate essenzialmente allo scopo di ricostruire la genesi e la fisionomia generale del fenomeno mafioso, e non possono attardarsi nell'accertamento di specifiche questioni, che dobbiamo lasciare alla cura dell'Autorità giudiziaria. Ringrazio vivamente i dottori Pedone e Signorino per la loro preziosa collaborazione e li invito a trattenermi ancora tra noi insieme ai loro colleghi che ci accingiamo ora ad ascoltare.